



A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  
AL SITO WEB  
AGLI ATTI

**OGGETTO: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo-Nuove disposizioni ai sensi del D.L. 04/02/2022 n.5**

Visto l'art.6 del D.L. emarginato in oggetto, si riportano di seguito le nuove disposizioni per la gestione dei casi Covid a scuola **a partire da lunedì 7 febbraio 2022**

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

1) **fino a quattro casi** di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi** di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

La **riammissione in classe** in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche nei centri privati a ciò abilitati

**SCUOLA PRIMARIA**

1) **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno

di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;**

## **PRECISAZIONI**

**Considerato il co.6 a partire dal 7 c.m.**

### **nella scuola primaria:**

1- sono annullati tutti i dispositivi del dirigente scolastico richiedenti l'effettuazione di tampone T0 e successivo T5 per il rientro in presenza di alunni contatti stretti di un singolo alunno positivo. Per detti alunni è disposto l'immediato rientro in presenza, con il solo obbligo di **utilizzo di mascherine FFP2 per 10 (dieci) giorni a contare dal 7/02/2022;**

2- sono annullati tutti i dispositivi del dirigente scolastico tesi ad attivare la DAD per la durata di 10 (dieci) giorni nelle classi in cui diano presenti da 2 a 4 alunni positivi. Per tali classi è disposto l'immediato rientro in presenza, con il solo obbligo di **utilizzo di mascherine FFP2 per 10 (dieci) giorni a contare dal 7/02/2022;**

3- Gli **alunni destinatari di DDI** per 5 giorni, potranno rientrare in didattica in presenza a partire dal sesto giorno, previa presentazione del solo tampone, antigenico o molecolare negativo (**non è più necessario certificato medico**) effettuato anche in centri privati e abilitati (**non sono validi i tamponi salivari autosomministrati ed autocertificati**).

4- **Il ricorso alla DDI per gli alunni di scuola primaria avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro il quinto giorno dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid 19 non è considerato il personale scolastico.**

5- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, sarà controllata da questa scuola nelle persone dei coordinatori di classe e sotto la guida dei referenti Covid mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

### **Nella scuola dell'infanzia:**

1-Sono annullati tutti i dispositivi di quarantena del dirigente scolastico e la DAD, ed è disposto l'immediato rientro in presenza.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

**Si precisa altresì che, nelle more dell'attivazione delle procedure di acquisizione da parte di questa Istituzione scolastica delle mascherine da destinare agli alunni in autosorveglianza, detti alunni dovranno munirsi in maniera autonoma del DPI prescritto prima di accedere a scuola.**

La presente nota è finalizzata esclusivamente ad emanare e diramare le nuove disposizioni didattiche, di cui al DL in oggetto, essendo esse le sole in capo a questa dirigenza scolastica. Le nuove disposizioni sanitarie conseguenti al succitato DL saranno emanate, diramate e chiarite

dai competenti organi (ASL, MMG, PLS...) e sarà esclusivamente a detti organi che i soggetti in indirizzo vorranno rivolgersi per ogni eventuale chiarimento.

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Olimpia FINIZIO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/1993)